

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4754 del 16/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 373. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4893 del 16/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 373. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/05/2019, acquisita al Prot. Com.le 44563 e da Arpa al PG/2019/79575 del 20/05/2019, da CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA nella persona di Alessandro Cotti, in qualità di delegato dalla Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 373 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- valutazione impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 54097 del 14/06/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/94323, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Atteso che in data 26/06/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/102567;

Vista l'ulteriore richiesta integrazioni formulata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/06/2019 con nota Prot. Com.le 58628 ed acquisita da Arpae al PG/2019/102545;

Atteso che in data 22/07/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/116098;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 83279 del 24/09/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/147266, il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico a firma del TCA M. Stagni e F. Fortunato da cui si evince che per l'attività svolta in via Don E. Servadei sono rispettati i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì e i valori limite differenziali di immissione sono da ritenersi trascurabili per quanto riguarda il carico/scarico delle merci; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali - Rapporto istruttorio acquisito in data 13/09/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura - Atto Prot. Com.le 90030 del 11/10/2019, acquisito al PG/2019/156146, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31/10/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 02765150362) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 373, **per l'insediamento adibito a magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili sito in Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 12.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile
della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili chiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- All'interno del magazzino non si svolge alcuna attività produttiva, né di lavorazione né di trasformazione di materie prime o semilavorati, ma solo movimentazione di merci deperibili, che arrivano al magazzino, vengono opportunamente stoccate in celle refrigerate e quindi ripartono per rifornire i vari punti vendita della catena COOP;
- Lo scarico denominato S3, nella Planimetria allegata e oggetto di autorizzazione, è costituito dall'acqua di spurgo di torri evaporative e di raffreddamento;
- Tali reflui sono costituiti da acqua che non è entrata in nessun ciclo di produzione, ma è stata usata per raffreddare le condotte delle torri evaporative. Vengono utilizzati dei detergenti per il lavaggio dei roll e prodotti contro la proliferazione di alghe, per il ciclo delle torri evaporative. Tali trattamenti garantiscono comunque il rispetto dei limiti previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale, conformemente alla normativa vigente (Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- L'acqua prelevata dall'acquedotto utilizzata nel magazzino per le torri evaporative è stimata in circa 13.702 mc/anno. Al termine dei processi evaporativi, in scarico si ipotizza una portata massima approssimabile in circa 0,5 l/sec;
- All'uscita delle torri, le acque di spurgo hanno una temperatura approssimativa di 37° C. In virtù della distanza da esse percorsa tra la centrale frigorifera e il corpo recettore e della loro permanenza in una vasca di decantazione, avente una capacità di 4.905 litri (vedi scheda tecnica allegata all'istanza), la temperatura delle stesse subisce un abbattimento tale che è possibile scaricarle a temperatura ambiente;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale recapita in un fosso interpodereale afferente al Fiume Ronco - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì con nota del 02/07/2012 PGFC/2012/5918, acquisita al Prot. Prov.le n. 69529 del 05/07/2012, nell'ambito dell'istruttoria dell'autorizzazione allo scarico n. 331 del 17/07/2012 Prot. Prov.le n. 73013/2012, precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e scheda tecnica della vasca di abbattimento della temperatura, acquisite in atti in data 20/05/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/79575;
- Tavola recante ad oggetto "Planimetria delle reti di smaltimento delle acque nere e meteoriche", in scala 1:200, datata 19/07/2019, a firma dell'Ing. Cotti Alessandro, acquisita in atti in data 23/07/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/116098 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Don E. Servadei n. 12 - Forlì
Destinazione dell'insediamento	Magazzino di stoccaggio di prodotti deperibili

Provenienza dello scarico	Torri evaporative e di raffreddamento
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento	Vasca di decantazione per abbattimento della temperatura avente una capacità di 4.905 litri
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Fiume Ronco - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) Il dosaggio di prodotti (antialghe e detergenti) per il condizionamento delle acque utilizzate nelle torri evaporative, dovrà avvenire avendo cura di mantenere le caratteristiche di non tossicità delle acque di spurgo scaricate.
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 44563 del 17.05.2019 dal Sig. Manfredini Romano in qualità di Legale Rappresentante, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di magazzino di stoccaggio prodotti deperibili sito in Via Don E. Servadei, 12 (foglio 71 particella 183) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere HERA acquisito dal comune di Forlì al P.G. 73562 del 20.08.2019;
- Considerato che le analisi delle acque reflue dimostrano il rispetto di Tab. 4 Allegato C Regolamento del servizio idrico integrato "Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici".
- Precisato che la presente autorizzazione non riguarda lo scarico in acque superficiali delle acque di raffreddamento delle torri evaporative.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali assimilate ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Legale Rappresentante pro tempore Centrale Adriatica Società Cooperativa
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Servadei Don Eugenio, 12
- Destinazione dell'insediamento:	Stoccaggio e distribuzione alimentari

- Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
- Recettore dello scarico:	fognatura pubblica—nera “tipo A”
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore statico

2. Nella rete fognaria nera di Via Savelli (S2) sono ammessi unicamente scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi); nella rete fognaria nera di Via Servadei (S4) sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: cella pesce e lavaggio roll (contenitori per il pesce).

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 4 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti da Tab. 3 All. 5 D.lgs.152/06 per gli scarichi in acque superficiali.

4. La portata massima autorizzata è pari a 15 mc/giorno (Tab. 4 All. C RSII) ed il volume massimo non dovrà superare 1000 mc/anno.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, su tutti gli allacci alla rete fognaria nera;

degrassatori 355 lt (sulle linee di scarico delle acque reflue cella pesce e lavaggio roll);

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue cella pesce e lavaggio roll), posti prima di ogni trattamento depurativo, costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. HERA ed Arpae possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

11. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei

dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

12. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

13. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

14. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs.152/06 – parte Quarta Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

15. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

17. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricevente o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

19. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

20. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

21. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.